

Circol@re nr. 04 del 20 gennaio 2020

BONUS GASOLIO PER AUTOTRASPORTO accisa agevolata solo per i veicoli meno inquinanti

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale

*La Legge di Bilancio 2020 interviene sull'ambito oggettivo di applicazione dell'accisa agevolata sul gasolio commerciale **escludendo, a decorrere dal 1° ottobre 2020, i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori. A partire dal 1° gennaio 2021, l'esclusione si estenderà ai veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiori.** Di conseguenza, viene dunque limitata la platea dei soggetti ammessi alla richiesta di rimborso del maggiore onere legato all'applicazione dell'accisa ordinaria sul gasolio usato come carburante rispetto a quella agevolata di cui al punto 4-bis della Tabella A allegata al Testo Unico delle Accise, TUA.*

PREMESSA

Il punto 4-bis della Tabella A del Testo Unico delle Accise (TUA), Testo Unico del 26 ottobre 1995, n. 504, sottopone ad aliquota agevolata, pari a 403,22 euro per mille litri, in luogo dell'ordinaria misura di 617,40 euro, il gasolio utilizzato da alcune categorie di soggetti esercenti talune attività di trasporto merci e passeggeri. La previsione di applicazione di un'aliquota agevolata per il gasolio commerciale è contenuta nell'art. 24-ter del TUA.

Il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-bis della Tabella A allegata al presente Testo Unico.

Nell'ambito della normativa citata, **per gasolio commerciale usato come carburante, si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per le attività come di seguito individuate.**

LE ATTIVITÀ INTERESSATE	
Attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t	<ul style="list-style-type: none"> - persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; - persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito; - imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
Attività di trasporto di persone	<ul style="list-style-type: none"> - enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto; - imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale; - imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale; - imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario

Viene considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico. In termini pratici, il punto 4-bis della Tabella A del TUA sottopone ad aliquota agevolata, pari a **403,22** euro per mille litri, in luogo dell'ordinaria misura di **617,40** euro per mille litri, il gasolio utilizzato dalle sopra individuate categorie di soggetti esercenti specifiche attività di trasporto merci e passeggeri.

La differenza tra l'aliquota ordinaria e quella agevolata può essere rimborsata, come da comma 4 dell'art. 24-ter sopra citato.

È dunque ammesso il **rimborso dell'onere** conseguente alla **maggiore accisa ordinaria applicata al gasolio usato come carburante rispetto a quella agevolata** di cui al punto 4-bis della Tabella A allegata al TUA. In sintesi:

COSA	Applicazione accisa agevolata gasolio commerciale
AGEVOLAZIONE	Rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa ordinaria applicata al gasolio usato come carburante rispetto a quella agevolata di cui al punto 4-bis della Tabella A allegata al TUA.
COME RICHIEDERE L'AGEVOLAZIONE	Tramite apposita dichiarazione da presentare entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare anche con modalità telematiche attraverso il servizio dell'Agenzia delle dogane (EDI)
L'UTILIZZO DELLE SOMME RIMBORSATE	Crediti d'imposta da utilizzare in compensazione in F24, codice tributo 6740. È ammessa anche la restituzione in denaro del rimborso spettante. La scelta viene espressa nella dichiarazione da presentare all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
LIMITI DI UTILIZZO	Compensazione ammessa anche ove l'importo complessivo annuo dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" della dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato dall'art. 1, comma 53 della Legge n. 244/2007.

Come in parte anticipato sopra, per ricevere il rimborso, sotto forma di credito d'imposta o somma in denaro, i beneficiari sono tenuti a **presentare apposita dichiarazione** al competente ufficio

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli **entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare** in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale (si veda la nota Agenzia delle dogane e dei monopoli del 26 settembre scorso), la dichiarazione:

- può essere trasmessa con modalità telematiche attraverso il servizio telematico dell'Agenzia delle dogane (EDI), oppure,
- per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – EDI, il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione all'Ufficio competente.

È da mettere in evidenza come, il D.L. n. 124/2019 e ss.mm.ii all'art. 8 è intervenuto sul sopra individuato comma 4, **introducendo un limite massimo all'importo rimborsabile**.

Esso è parametrato in **un litro di gasolio**, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell'agevolazione di accisa, **per ogni chilometro percorso**. L'importo cui si riferisce il parametro è relativo a ciascun trimestre di richiesta dell'agevolazione.



*La norma ha dunque introdotto **una percorrenza specifica minima di 1 km per litro di carburante**; qualora siano registrate percorrenze specifiche al di sotto di tale soglia, l'agevolazione è riconosciuta fino a tale limite. Le disposizioni in parola si applicano ai **consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020** (si veda il dossier ufficiale, Camera deputati, D.L. n. 124/2019 – A.S. 1638).*

Ciò comporterà che a decorrere dalla presentazione della **prossima dichiarazione trimestrale (1° gennaio – 31 marzo 2020) dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI”** del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, **valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell'importo massimo rimborsabile**.

Modalità non corrette di compilazione dell'apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell'importo a credito.

Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre

Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 61 del D.L. n. 1/2012 sopra menzionato, **i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell'anno 2019 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2020**.

Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell'**istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione**, la quale dovrà, quindi, essere presentata **entro il 30 giugno 2021**.

L'INTERVENTO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020

La Legge n. 160/2019, al comma 630 interviene sull'ambito applicativo dell'aliquota agevolata sul gasolio commerciale; **fino ad oggi** si faceva riferimento al gasolio impiegato da veicoli, ad **eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore**.

A decorrere **dal 1° ottobre 2020**, all'art. 24-ter, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, all'alinea, le parole: «**di categoria euro 2 o inferiore**» sono sostituite dalle seguenti: «**di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore**».

PERIODO TEMPORALE DI RIFERIMENTO	VEICOLI ESCLUSI DALL'ALIQUOTA AGEVOLATA
Fino al 30 settembre 2020	Categoria euro 2 o inferiore
Dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020	Categoria euro 3 o inferiore
Dal 1° gennaio 2021	Categoria euro 4 o inferiore

Viene dunque **limitata la platea dei soggetti ammessi alla richiesta di rimborso** del maggiore onere legato all'applicazione dell'accisa ordinaria sul gasolio usato come carburante rispetto a quella agevolata di cui al punto 4-bis della Tabella A allegata al Testo Unico delle accise, TUA.

Come da relazione illustrativa che accompagna la Legge di Bilancio, con le suddette modifiche **si intende incentivare il turn over dei veicoli utilizzati** dalle summenzionate categorie di esercenti le attività di trasporto merci e passeggeri **con veicoli meno inquinanti**.

In conclusione, si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", **chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia**.

Allorché il dichiarante **venga ammesso alla fruizione dei benefici** per il settore dell'autotrasporto **sulla base di dichiarazioni rivelatesi poi non veritiere** si rende applicabile la disposizione di cui all'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con **decadenza dai benefici** eventualmente conseguenti.

Viceversa, qualora **i dati integrino irregolarità non costituenti falsità**, l'esercente **è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità** dell'iter di riconoscimento del credito ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

###

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina **[Facebook](#)**

